

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARNIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1967

Provvedimenti a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti della zona del comune di Porto Tolle, colpita dalla mareggiata del novembre 1966

ONOREVOLI SENATORI. — L'alluvione del novembre 1966, è ormai a tutti noto, ha inferto all'intera agricoltura di gran parte del vasto comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, un duro colpo per l'invasione di acqua salsa nelle terre, recando danni ingenti all'attività economica di quelle popolazioni.

Ma, se la sciagura è stata alleviata in gran parte per ciò che riguarda l'assistenza generica o di particolari categorie, tale assistenza non si è avuta per un particolare settore, quello della coltivazione e lavorazione risicola, non essendo stato assolutamente tenuto in considerazione nelle provvidenze adottate.

Per le aziende danneggiate abbiamo rilevati i bilanci economici e la maggior copia di dati quantitativi che fosse possibile e ci risulta che sono andati perduti pressochè

9.500 quintali di risone per un valore di circa 90 milioni, con scarso recupero di alcune centinaia del prodotto e con l'annullamento della parte spettante ai compartecipanti.

Ci si è interessati con i decreti-legge del 9 e del 18 novembre 1966 di disporre provvidenze per gli altri prodotti agricoli e perciò si ritiene che anche per questo, forse dimenticato, si debba predisporre un disegno di legge che, non solo tenda a incoraggiare le probabili future prospettive della risicoltura nel Basso Polesine e l'assetto futuro di essa, ma che permetta anche di rifondere dei gravi danni subiti i lavoratori e i compartecipanti chè, altrimenti, ne potrebbero scaturire ripercussioni sociali sfavorevoli anche da parte degli agricoltori tanto da indurli a non impiegare i loro profitti nella specializzazione dell'azienda verso la risicoltura.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È concesso, a favore dei conduttori di azienda agricola e dei lavoratori in genere di riso che con l'alluvione del novembre 1966 abbiano perduto la produzione risicola o ne siano stati danneggiati nella lavorazione, un contributo nella misura del 40 per cento per la produzione perduta dalle grandi e medie aziende; del 60 per cento ai partecipanti e lavoratori risicoli.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni si provvede con corrispondente riduzione nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio.